

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Circolare n. 11/2018 aggiornata al 13.06.2018

LO SPORT BONUS PER LE IMPRESE, LA NUOVA DISCIPLINA DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI, ONLINE L'ELENCO DEI BENEFICIARI AGEVOLAZIONI ZFU SISMA CENTRO ITALIA, NUOVI OBBLIGHI PER LE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI PACCHI, DIVIETO DAL 1 LUGLIO DEL PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI, NON PIU' SANZIONI A COMMERCianti E LIBERI PROFESSIONISTI PER MANCATA INSTALLAZIONE DEL POS, UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU COMPENSAZIONI PER STUDI ASSOCIATI

Pubblicato in G.U. il decreto attuativo per lo sport bonus riconosciuto alle imprese e il decreto riguardante la nozione di "pacchetti e servizi turistici" che fornisce maggiori tutele al viaggiatore, il MISE ha pubblicato gli elenchi dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste per la zona franca urbana sisma centro Italia, il 22 maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento UE relativo ai servizi di consegna transfrontaliera di pacchi, dal 1 luglio entra in vigore il divieto di pagare in contanti gli stipendi, il Consiglio di Stato ha chiarito che non è applicabile la sanzione per i commercianti e i liberi professionisti che non accettano pagamenti mediante carte di debito/credito, secondo la Cassazione lo studio associato non può compensare i propri debiti erariali e contributivi utilizzando i crediti spettanti ai singoli associati: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86
e-mail: info@studio-riva.com
Website: www.studio-riva.com*

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06
PI: 05349300961*

Soggetti interessati

 <p>IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none">• Sport Bonus: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo• Pacchetti e servizi turistici: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina• Sisma Centro Italia: on line l'elenco dei beneficiari agevolazioni ZFU• E commerce: nuovi obblighi dalla UE per le spedizioni transfrontaliere di pacchi• Dal 1 luglio scatta il divieto di pagamento in contanti degli stipendi• Stop a sanzioni per mancata installazione del POS	 <p>PROFESSIONISTI</p> <ul style="list-style-type: none">• Sisma Centro Italia: on line l'elenco dei beneficiari agevolazioni ZFU• E commerce: nuovi obblighi dalla UE per le spedizioni transfrontaliere di pacchi• Dal 1 luglio scatta il divieto di pagamento in contanti degli stipendi• Stop a sanzioni per mancata installazione del POS• Compensazioni: i crediti da ritenuta degli associati non possono compensare i debiti dello studio	 <p>PERSONE FISICHE</p> <ul style="list-style-type: none">• Pacchetti e servizi turistici: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina• E commerce: nuovi obblighi dalla UE per le spedizioni transfrontaliere di pacchi• Dal 1 luglio scatta il divieto di pagamento in contanti degli stipendi
---	--	--

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

SOMMARIO

1. SPORT BONUS: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVO	Pag. 4
2. PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA NUOVA DISCIPLINA	Pag. 6
3. SISMA CENTRO ITALIA: ON LINE L'ELENCO DEI BENEFICIARI AGEVOLAZIONI ZFU	Pag. 9
4. E COMMERCE: NUOVI OBBLIGHI DALLA UE PER LE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI PACCHI	Pag. 11
5. DAL 1 LUGLIO 2018 SCATTA IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI	Pag. 14
6. STOP A SANZIONI PER MANCATA INSTALLAZIONE DEL POS	Pag. 16
7. COMPENSAZIONI: I CREDITI DA RITENUTA DEGLI ASSOCIATI NON POSSONO COMPENSARE I DEBITI DELLO STUDIO	Pag. 17

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

1. SPORT BONUS: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVO

Il "Pacchetto Sport" inserito nella legge di bilancio 2018 è composto da specifici interventi, quali:

- credito d'imposta per ammodernamento impianti calcistici: il credito è pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti con una soglia massima di spesa pari a 25.000 euro. Possono accedervi le società calcistiche appartenenti alla Lega di serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti;
- istituzione delle Società Sportive Dilettantistiche con scopo di lucro;
- innalzamento della franchigia per compensi da attività sportiva dilettantistica: viene aumentato da 7.500 euro a 10.000 euro il limite entro il quale non concorrono a formare il reddito compensi (art. 67 DPR 917/89 comma 1, lettera m), indennità e rimborsi forfettari
- credito d'imposta per erogazioni liberali volte alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici: in data 7 giugno 2018 sono state pubblicate le disposizioni di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018.

Quest'ultimo (cd. Sport Bonus) è riconosciuto alle imprese, siano esse in forma individuale o collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di imprese non residenti.

Lo Sport Bonus è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% dell'ammontare totale delle erogazioni liberali fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 e finalizzate alla realizzazione ed alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

Le erogazioni liberali devono essere corrisposte mediante pagamento con:

- bonifico bancario;
- bollettino postale;

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- carte di debito/credito;
- assegni bancari e circolari.

L'ammontare complessivo a disposizione per lo Sport Bonus è pari a 5 milioni di euro; per poter accedere al contributo è necessario mandare apposita richiesta via PEC all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle modalità previste dall'art. 5 del DPCM pubblicato in Gazzetta.

Il credito d'imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile in compensazione in tre quote uguali annuali nel 2018, 2019 e nel 2020. Lo stesso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, e deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi successive sino a quando non si ne conclude l'utilizzo.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

2. PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA NUOVA DISCIPLINA

E' stato pubblicato sulla G.U. serie generale n. 129 del 6 giugno 2018 il Decreto legislativo 21 maggio 2018 n.62 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, riguardante pacchetti turistici e servizi turistici ad esso collegati. Il Decreto è frutto di un lungo lavoro di coinvolgimento di tutte le principali associazioni italiane di categoria da parte dei Ministeri interessati, tenendo presente le indicazioni della conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni Parlamentari di riferimento.

Il Decreto amplia la nozione di "pacchetto turistico" e fornisce maggiori tutele al viaggiatore grazie ad una maggiore responsabilizzazione sia dell'organizzatore del viaggio che del venditore.

Si può parlare di "pacchetto turistico" quando:

- vi è il combinato di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico per lo stesso viaggio, offerti da un unico professionista;
- anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, gli stessi siano stati acquistati presso un unico punto vendita;
- vengono fatte delle proposte ad un prezzo forfettario;
- sono pubblicizzati sotto denominazione di "pacchetto" o denominazione analoga;
- sono combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line

Qui di seguito le principali novità:

- si amplia la nozione di "pacchetto turistico" in quanto viene eliminato il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato per coprire

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

- un più ampio ventaglio di fattispecie quali i contratti on-line, i pacchetti "su misura" ed i pacchetti "dinamici";
- vengono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui servizi turistici diversi da trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione;
 - spetta all'organizzatore del viaggio e/o al venditore fornire, prima della conclusione del contratto, un modulo informativo standard, corredato da una serie di informazioni, più ampie rispetto a quelle previste dalla precedente disciplina, sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti, quali ad esempio, in merito alla lingua in cui sono prestati i servizi o se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta;
 - diritto di recesso per il viaggiatore qualora il pacchetto turistico subisca un incremento superiore all'8% (e non del 10% come previsto dalla precedente disciplina);
 - maggior responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto: viene garantita in ogni caso al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all'eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto;
 - viene stabilita una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, qualificando il contratto come rapporto di mandato. Viene previsto che il venditore sia il responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore ma che sia considerato anche l'organizzatore (con le conseguenti responsabilità sopra indicate) qualora ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative al pacchetto acquistato;
 - vengono ampliati i termini di prescrizione nella misura di 3 anni per il danno alla persona, e di 2 anni per gli altri danni;
 - il nuovo decreto prevede, in capo ad organizzatori e venditori, forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e maggiori garanzie a favore dei viaggiatori nell'ipotesi di insolvenza o fallimento degli stessi;
 - l'introduzione della nuova categoria dei servizi turistici collegati, definiti dalla norma come l'insieme di due diversi tipi di servizi

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

turistici che, però, non costituiscono un pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati vengono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici che, se non rispettati, comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti turistici;

- in caso di violazione delle norme vengono previste per il venditore e/o per l'organizzatore sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva e sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività.

La nuova norma entrerà in vigore il 1° luglio 2018.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

3. SISMA CENTRO ITALIA: ON LINE L'ELENCO DEI BENEFICIARI AGEVOLAZIONI ZFU

Il MISE, con decreto direttoriale 28 maggio 2018, ha pubblicato gli elenchi dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste per la zona franca urbana (Zfu) istituita a seguito del sisma in Centro Italia che ha colpito alcune regioni nel 2016 e nel 2017.

3.1 Sisma Centro Italia: zona franca urbana

La manovra correttiva 2017, all'art. 46 del D.L. 50/2017, ha istituito la zona franca urbana (Zfu) per i comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dai terremoti verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Per i comuni nella Zfu, il legislatore ha previsto i seguenti benefici fiscali e contributivi, per i soli periodi di imposta 2017 e 2018:

- esenzione dalle imposte sui redditi;
- esenzione dall'IRAP;
- esenzione dall'imposta municipale propria;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

La Legge di Bilancio 2018 e la conseguente circolare MISE n. 144220 del 5 marzo 2018, hanno poi introdotto alcune novità:

- per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e contributive previste dall'art. 1, comma 745, della Legge di Bilancio 2018, deve farsi specifico riferimento a quelle fissate dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, che sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta 2017-2018, secondo le condizioni e i limiti di fruizione di cui alla circolare n. 99473 del 4 agosto 2017;
- per quanto concerne invece le agevolazioni contributive di cui all'articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018, il riferimento è

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

all'esonero di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017.

3.2 Sisma Centro Italia: elenchi beneficiari

Il MISE, con il decreto 28 maggio 2018, rende noti gli elenchi dei soggetti aventi diritto alle agevolazioni, in modo da "consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile". Nel dettaglio:

- elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 745, della Legge di Bilancio 2018;
- elenco dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 746, della Legge di Bilancio 2018;
- elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 745, per i quali si procederà alla concessione delle agevolazioni a seguito dell'avvenuta trasmissione, entro il 4 giugno 2018, pena il rigetto dell'istanza presentata, delle informazioni antimafia;
- elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 745, per i quali gli aiuti de minimis dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti; in questo caso le agevolazioni verranno concesse a seguito del completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile ;
- elenco dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno fatto richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 746, per i quali gli aiuti de minimis, dichiarati come già concessi in sede di istanza, non trovano corrispondenza con quelli riportati nel Registro nazionale degli aiuti; anche in questo caso l'agevolazione verrà concessa dopo il completamento delle verifiche sull'ammontare dell'importo concedibile.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

4. E COMMERCE: NUOVI OBBLIGHI DALLA UE PER LE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI PACCHI

Con lo scopo di potenziare il commercio elettronico, ridurre le tariffe relative alle spese di spedizione dei prodotti commercializzati via Internet, aumentare i controlli e diffondere maggiori informazioni tra PMI e consumatori sull'esistenza delle diverse opzioni di consegna dei pacchi a livello transfrontaliero, aumentando conseguentemente la fiducia dei consumatori nelle transazioni online, il 22 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE n. 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera di pacchi.

Oggi, infatti, esistono serie difficoltà manifestate da coloro che operano online in relazione alle consegne dei pacchi e questo sia per quanto concerne le tariffe applicate dai fornitori di tali servizi, che per la gestione delle procedure di reclamo e delle garanzie attualmente offerte, pertanto il legislatore europeo ha ritenuto necessario intervenire con norme trasparenti, al fine di garantire alle PMI e ai privati, con particolare riferimento a coloro che si trovano in zone difficilmente raggiungibili, di beneficiare appieno e in maniera continuativa del servizio di consegna dei pacchi a prezzi ragionevoli.

Il Regolamento dunque si pone l'obiettivo di diffondere maggiormente i prezzi dei servizi di consegna transfrontaliera rendendoli facilmente comparabili in tutta l'Unione e incoraggiando la riduzione delle differenze eccessive tra le tariffe interne e transfrontaliere attualmente esistenti.

Le nuove norme europee integrano le disposizioni di cui alla direttiva 97/67/CE che disciplina i servizi postali relativi alla consegna transfrontaliera dei pacchi, fissando regole di carattere generale, che tuttavia si concentrano principalmente sulla fornitura dei servizi postali universali nazionali, senza regolamentare la sorveglianza dei fornitori dei servizi di consegna dei pacchi.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva **Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

Il regolamento fornisce una chiara definizione di fornitore di servizio di consegna dei pacchi, considerando che rientrano in tale nomenclatura anche le attività di raccolta, smistamento e distribuzione, compresi i servizi di ritiro, anche quando sono assicurati da fornitori di servizi espressi e di servizi di corriere, nonché da consolidatori, in linea con la prassi attuale. Il solo trasporto che non sia effettuato in combinazione con una di queste fasi non rientra invece nell'ambito della suddetta definizione, anche nel caso in cui sia effettuato da subappaltatori nel contesto di modelli di impresa alternativi (piattaforme di e-commerce) o meno, perché in questo caso si ritiene che tale attività rientri nel settore dei trasporti, salvo che l'impresa interessata o una delle sue controllate o imprese collegate non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento. Sono, altresì, soggette al regolamento le imprese che si avvalgono anche di reti di consegna interne nazionali per la consegna di beni venduti da terzi, mentre sono escluse dall'applicazione, le imprese che si avvalgono di reti di consegna interne nazionali solo per evadere gli ordini di beni che esse stesse hanno venduto conformemente a un contratto di vendita.

Il Regolamento fissa nuovi obblighi di comunicazione di informazioni alle autorità di vigilanza a carico delle imprese che operano nel settore della consegna transfrontaliera dei pacchi, stabilendo che le realtà del settore che impiegano più di 50 addetti sono tenute a trasmettere all'AGCOM (Autorità europea di regolamentazione nazionale) una serie di dati relativi all'identità dell'impresa (denominazione, status, forma giuridica, numero di registrazione alle Camere di Commercio, luogo di stabilimento e informazioni di contatto di un referente), alle caratteristiche dei servizi forniti al numero di addetti, ai termini e alle condizioni utilizzate, comprese le procedure di reclamo che i consumatori possono attivare e i profili di responsabilità.

Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, dovranno comunicare sempre all'AGCOM il fatturato annuo; il numero degli addetti impiegati nell'anno precedente, differenziati tra numero di persone occupate e, in particolare, di

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale, temporanei e autonomi; il numero dei pacchi trattati, i prezzi applicati, un elenco dei subappaltatori.

Entro il prossimo settembre 2018, la Commissione Europea provvederà ad adottare un atto di esecuzione, che definisce un modulo per la trasmissione delle informazioni.

Ciascuna autorità di regolamentazione, ricevute tali informazioni, dovrà poi pubblicare su un sito specificamente dedicato, i prezzi in base a diversi livelli di servizio e trasmetterli alla Commissione Europea; i criteri per la determinazione sono stati precisati nell'allegato al regolamento stesso. La Commissione Europea, a sua volta, ricevute tali comunicazioni pubblicherà annualmente su un sito dedicato gli elenchi pubblici delle tariffe.

Un ulteriore obbligo è previsto a carico dei professionisti che concludono contratti di vendita con i consumatori che prevedano l'invio transfrontaliero di pacchi (soggetti alla direttiva 2011/83/EU), tali operatori dovranno mettere a disposizione, in fase precontrattuale, informazioni sulle opzioni di consegna transfrontaliera relative allo specifico contratto di vendita e sugli oneri pagabili dai consumatori per la consegna transfrontaliera dei pacchi, nonché, se del caso, sulle loro politiche di gestione dei reclami.

Gli Stati membri sono chiamati ad applicare sanzioni per il mancato adempimento delle norme fissate dal presente regolamento.

In una nota del 1 giugno 2018, l'AGCOM ha precisato che verranno fornite maggiori informazioni sulle modalità attuative delle prescrizioni previste dal regolamento, sulle scadenze degli adempimenti e sul dettaglio richiesto per le informazioni da comunicare.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

5. DAL 1 LUGLIO 2018 SCATTA IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI

Con la pubblicazione della circolare n. 2/2018 e del parere n. 4538 del 22.5.2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recepito quanto normato dal legislatore nella Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 910-914) in materia di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la loro retribuzione, ed ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non potranno, dunque, più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La circolare chiarisce che *"per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. n. 142/2001"*.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

La violazione di tale obbligo, a partire dal 1° luglio 2018, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. L'INL precisa che è sanzionabile anche il comportamento del datore di lavoro che, pur predisponendo inizialmente il pagamento con le modalità previste dalla norma, effettui la revoca/annullamento della disposizione di pagamento. In tal caso la sanzione potrà essere ridotta nella misura di un terzo del massimo previsto, ossia 1.666,67 euro.

E' prevista la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione da parte degli ispettori (art.16, D.Lgs. n.124/2004).

Non costituisce prova di avvenuto pagamento la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

6. STOP A SANZIONI PER MANCATA INSTALLAZIONE DEL POS

Con parere depositato il 1° giugno 2018, il Consiglio di Stato ha chiarito che non è applicabile la sanzione, pari a 30 euro, per i commercianti e i liberi professionisti che non accettano pagamenti mediante carte di debito/credito.

E' stato analizzato lo schema di regolamento proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministero delle Finanze (MEF) che definiva le modalità, i termini e le sanzioni sulla base di quanto disciplinato dall'art. 693 del Codice Penale, secondo cui *"chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30"*.

Il Consiglio di Stato ha però rilevato che - allo stato attuale - la norma prevede sì l'obbligo per chi vende prodotti o effettua prestazioni di servizi a dotarsi di un POS per i pagamenti con carte di debito/credito, ma di fatto non è stata applicata nessuna sanzione per la mancata installazione del dispositivo. Proprio *"tale carenza - secondo il Consiglio di Stato - ha determinato la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa"*.

Il sistema sanzionatorio avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 1° febbraio 2016.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

7. COMPENSAZIONI: I CREDITI DA RITENUTA DEGLI ASSOCIATI NON POSSONO COMPENSARE I DEBITI DELLO STUDIO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13638 del 2018, afferma che lo studio associato non può compensare i propri debiti erariali e contributivi utilizzando i crediti spettanti ai singoli associati.

7.1 Compensazioni: il caso di specie

Il caso di specie riguarda uno studio professionale associato che ha proposto ricorso contro una cartella di pagamento relativa a carichi di imposta relativi all'anno 2004 concernenti l'omesso versamento di ritenute alla fonte e l'omesso versamento IVA e IRAP, oltre a sanzioni ed interessi.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti ritenuto indebito il parziale utilizzo, da parte dell'associazione professionale, di crediti d'imposta, relativi a ritenute d'acconto sui compensi corrisposti dai clienti ai singoli associati, mediante la compensazione con debiti d'imposta e previdenziali dell'associazione stessa.

7.2 Compensazioni: la sentenza della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13638 del 30 maggio 2018, accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che:

"in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione, è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. In proposito il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, nell'ammettere la compensazione, in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione alle ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore."

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com
